

N. 1510/14 R.G.N.R. DDA  
N. 5158/19 R.G. GIP



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale Ordinario di Venezia,  
dott. Luca Marini, all'udienza del giorno **5.7.2021**  
nel procedimento, con rito abbreviato, nei confronti di

ANSELMi Ezio + 24

IMPUTATI

Come in atti

ha pronunciato sentenza con il seguente

DISPOSITIVO

visti gli art. 442, 533, 535 c.p.p.

dichiara i seguenti imputati responsabili dei reati di cui ai capi di cui alla rubrica a fianco di ciascuno sottospecificati, riuniti tutti, nel caso di più imputazioni, con il vincolo della continuazione, più grave per ciascuno il reato come indicato più oltre nella determinazione della pena individuale, unitamente alle relative circostanze, ove considerate:

- ANSELMi Ezio: 107, 108, 109
- ARABIA Davide: 92
- ARABIA Salvatore: 92, 102, 105, 106, 108, 109
- BALDAN Gabriel: 61, 62, 63, 79
- BATTAGLIA Antonio: 20
- BONFANTI Tiziano: 93
- CAPICCHIANO Rosario: 21
- CONTE Simone: 61, 62, 63
- DOLCI Giorgio: 74, 75
- GALIZIA Marcello: 73
- GRASSO Alessandro: 4
- MERCURIO Domenico: 39, 107, 108, 109

A handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page.

- MUTO Franco: 92
- MUTO Salvatore: 92
- NAPOLI Agostino: 1, 3, 4, 38, 60, 61, 62, 63, 65, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78
- PUTTINI Renzo: 4
- RIZZO Giuseppe: 34, 35
- SAVOIA Luca: 4
- TIROTTA Santo: 2, 3, 6, 31, 32, 45, 48, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 102, 104, 105, 106, 108, 109
- TRIPODI Francesco: 15, 16
- TRIVIERI Giuseppe: 92
- VERSACE Danny: 30, 32
- VOLTOLINI Massimo: 20
- ZANGARI Francesco: 30
- 

e per l'effetto, computata per tutti la diminuzione del rito, condanna:

ANSELMINI Ezio, più grave il reato di cui al capo 109, concesse le circostanze attenuanti generiche, in equivalenza all'aggravante ex art. 112, co. 1, n. 1 c.p., alla pena di anni 4 di reclusione ed € 6.000,00 di multa;

ARABIA Davide, riconosciute le circostanze attenuanti generiche ed esclusa la contestata recidiva, alla pena di anni 2 e mesi 4 di reclusione ed € 4.000,00 di multa;

ARABIA Salvatore, più grave il reato di cui al capo 92, riconosciute le circostanze attenuanti generiche ed esclusa la recidiva contestata, alla pena di anni 4 di reclusione ed € 4.000,00 di multa;

BALDAN Gabriele, più grave il reato di cui al capo 63, alla pena di anni 6 di reclusione ed € 20.000,00 di multa;

BATTAGLIA Antonio, escluse l'ipotesi di reato ex art. 644 c.p. e la contestata recidiva, alla pena di anni 5 e mesi 4 di reclusione ed € 1.400,00 di multa;

BONFANTI Tiziano, escluse la rilevanza della contestazione per l'anno 2016 e la contestazione ex art. 416 bis.1 c.p., alla pena di mesi 4 di reclusione; pena sospesa;

CAPICCHIANO Rosario, esclusa la recidiva contestata, alla pena di anni 4 di reclusione ed € 3.000,00 di multa;

CONTE Simone, più grave il reato di cui al capo 63, alla pena di anni 6 di reclusione ed € 20.000,00 di multa;

DOLCI Giorgio, riqualificate le condotte contestate ai capi 74 e 75 (più grave quest'ultimo) ai sensi dell'art. 73, co. 5 TULS, alla pena di anni 1 e mesi 2 di reclusione ed € 1.400,00 di multa;

GALIZIA Marcello, esclusa la recidiva contestata e concesse le circostanze attenuanti generiche, alla pena di anni 3 di reclusione ed € 14.000,00 di multa;

GRASSO Alessandro, alla pena di anni 5 e mesi 4 di reclusione ed € 3.000,00 di multa;

MERCURIO Domenico, più grave il reato di cui al capo 39,, esclusa la recidiva contestata e concessa la circostanza attenuante ex art. 416 bis.1, comma 3 c.p., alla pena di anni 3 e mesi 2 di reclusione ed € 3.000,00 di multa;

MUTO Franco, concesse le circostanze attenuanti generiche, alla pena di anni 2 e mesi 4 di reclusione ed € 4.000,00 di multa;

MUTO Salvatore, alla pena di anni 3, mesi 6 e giorni 20 di reclusione ed € 5.333,00 di multa;

NAPOLI Agostino, più grave il reato di cui al capo 3, alla pena di anni 8 di reclusione ed € 6.000,00 di multa;

PUTTINI Renzo, alla pena di anni 5 e mesi 4 di reclusione ed € 3.000,00 di multa;

RIZZO Giuseppe, più grave il reato di cui al capo 35, alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione ed € 2.600,00 di multa; pena sospesa

SAVOIA Luca, alla pena di anni 5 e mesi 4 di reclusione ed € 3.000,00 di multa;

TIROTTA Santo, più grave il reato di cui al capo 3, concesse le circostanze attenuanti generiche ed esclusa la recidiva contestata, alla pena di anni 6 di reclusione ed € 2.400,00 di multa;

TRIPODI Francesco, più grave il reato di cui al capo 16, esclusa la recidiva contestata, alla pena di anni 6 di reclusione ed € 3.000,00 di multa;

TRIVIERI Giuseppe, concesse le circostanze attenuanti generiche, alla pena di anni 2 e mesi 4 di reclusione ed € 4.000,00 di multa;

VERSACE Danny, più grave il reato di cui al capo 30, esclusa l'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 c.p., alla pena di anni 2 e mesi 4 di reclusione ed € 300,00 di multa;

VOLTOLINI Massimo, escluse l'ipotesi di reato ex art. 644 c.p. e la contestata recidiva, alla pena di anni 5 e mesi 4 di reclusione ed € 1.400,00 di multa;

ZANGARI Francesco, esclusa l'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 c.p., alla pena di anni 2 di reclusione ed € 200,00 di multa;

Tutti oltre al pagamento delle spese processuali pro quota e, dove scontata, di custodia cautelare pro capite.

Interdizione perpetua dai Pubblici Uffici ed interdizione legale durante l'esecuzione della pena a carico di Baldan Gabriele, Battaglia Antonio, Conte Simone, Grasso Alessandro, Napoli Agostino, Puttini Renzo, Savoia Luca, Tirota Santo, Tripodi Francesco, Voltolini Massimo;  
interdizione per anni 5 dai Pubblici Uffici a carico di Anselmi Ezio, Arabia Salvatore, Capicchiano Rosario, Galizia Marcello, Mercurio Domenico, Muto Salvatore

Incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione per anni 5 a carico di Napoli Agostino e Tirota Santo.

E' altresì disposta confisca, ai sensi dell'art. 648 quater c.p., a carico dei sottospecificati imputati, per le cifre per ciascuno espressamente indicate:

TIROTTA Santo fino ad € 5.000,00 in relazione al capo 6;

TIROTTA Santo fino ad € 37.500,00 in relazione al capo 45;

TIROTTA Santo, in solido con TRIVIERI Giuseppe, MUTO Franco, ARABIA Davide ed ARABIA Salvatore, fino ad € 2.819.348,47, in relazione al capo 92;

MERCURIO Domenico, in solido con ANSELMI Ezio, fino ad € 39.040,00, in relazione al capo 107;

TIROTTA Santo, in solido con MERCURIO Domenico, ANSELMI Ezio ed ARABIA Salvatore fino ad € 42.700,00 in relazione al capo 108;

TIROTTA Santo, in solido con MERCURIO Domenico, ANSELMI Ezio ed ARABIA Salvatore, fino ad € 150.000,00, in relazione al capo 109;

in relazione ai medesimi capi, nei confronti dei sopraindicati imputati, si dispone la confisca delle somme, quote societarie e beni immobili già sottoposte a sequestro preventivo nell'ambito del presente procedimento.

In ordine alle richieste delle parti civili costituite, condanna, inoltre, i prevenuti Anselmi Ezio, Arabia Davide, Arabia Salvatore, Battaglia Antonio, Bonfanti Tiziano, Capicchiano Rosario, Grasso Alessandro, Mercurio Domenico, Muto Franco, Muto Salvatore, Napoli Agostino, Puttini Renzo, Rizzo Giuseppe, Savoia Luca, Tirota Santo, Tripodi Francesco, Trivieri Giuseppe, Voltolini Massimo, in solido, a risarcire i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalla regione del Veneto, da liquidarsi compiutamente in separato giudizio civile, concedendosi una provvisionale, immediatamente esecutiva, pari a complessivi € 500.000, oltre al rimborso delle spese di costituzione e Difesa, liquidate, giusta nota, in € 3.040,00, oltre spese generali, IVA e CPA, come per Legge;

condanna, ancora, i predetti, in solido tra loro a risarcire i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalla costituita parte civile CGIL-Camera del Lavoro di Verona e, limitatamente (come da domanda) ad Arabia Salvatore, Battaglia Antonio, Mercurio Domenico, Napoli Agostino, Puttini Renzo, Tirota Santo, Tripodi Francesco, Grasso Alessandro e Savoia Luca, anche i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalla parte civile costituita CGIL Veneto, da liquidarsi tutti in separato giudizio civile, concedendosi ad entrambe una provvisionale, immediatamente esecutiva, pari ad € 50.000,00, oltre al rimborso delle spese di costituzione e Difesa, liquidate per ciascuna parte, in analogia a quanto stabilito per la Regione Veneto, in € 3.040,00 oltre spese generali, IVA e CPA;

condanna Napoli Agostino e Tirota Santo a risarcire i danni patrimoniali e non patrimoniali cagionati alla parte civile costituita Arcamone Alessandro, da liquidarsi in separato giudizio civile, con la concessione di una provvisionale, immediatamente esecutiva, pari ad € 25.000,00, oltre al rimborso delle spese di costituzione e Difesa, che si liquidano, giusta nota, in € 3.870,00, oltre spese generali, IVA e contributi come per Legge;

Visti gli artt. 442, 530, co. 2 e 531 c.p.p. ,

- assolve BALDAN Gabriele dal reato di cui al capo n. 58 perché il fatto non sussiste e dichiara non doversi procedere in ordine al reato di cui al capo n. 64 per intervenuta prescrizione;
- assolve CAPICCHIANO Saverio dal reato di cui al capo n. 85, perché il fatto non sussiste;
- assolve CONTE Simone dal reato di cui al capo n. 58, perché il fatto non sussiste;
- assolve MERCURIO Domenico dal reato di cui al capo n. 21 per non avere commesso il fatto;
- assolve NAPOLI Agostino dai reati di cui ai capi 58, 80, 87, 88 ed 89, perché i fatti non sussistono;
- assolve TIROTTA Santo dai reati di cui ai capi 80 ed 87 perché i fatti non sussistono;

Visto l'art. 544 c.p.p., riserva giorni 90 per il deposito delle motivazioni

Visto l'art. 304, co. 2 c.p.p., sospende i termini di decorrenza delle misure cautelari in essere, per la durata del termine di deposito sopra indicato  
Riserva il deposito delle decisioni sulle richieste di revoca o modifica delle misure cautelari in essere, avanzate in corso di discussione, con separate ordinanze.

Venezia, 5 luglio 2021

IL GIUDICE  
(dott. Luca Marini)

